



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 67 del 10 febbraio 2023.

“Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, articolo 42, comma 12. Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 42, comma 12;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11 rubricato “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 7 rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30: 'Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021';

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni in materia di variazioni di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

bilancio”;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2021, n. 30: 'Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023';

VISTO il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8: 'Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli';

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87: "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli';

VISTO l'articolo 1, comma 841, e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il quale 'La Regione Siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 24 dicembre 2019: 'Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 42, comma 12 – Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021: 'Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni';

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2023, n. 1: 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023' ed, in particolare, l'articolo 1 per il quale il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

comunque non oltre il 28 febbraio 2023, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 19 dicembre 2022;

VISTO il disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2022 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 244;

VISTO il disegno di legge: "Legge di stabilità regionale 2023/2025", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 602 del 19 dicembre 2022 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 245;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 25 gennaio 2023: 'Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 2 febbraio 2023: 'Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Stima delle entrate e delle spese al 31 dicembre 2022. Risultato di Amministrazione e Avanzo finanziario presunto al 31 dicembre 2022';

VISTA la nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 15188 del 9 febbraio 2023, rimessa dall'Assessore regionale per l'economia, recante il 'Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022 – Articolo 42, comma 12, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni';

CONSIDERATO che la Ragioneria generale della Regione, dopo una dettagliata analisi che si intende integralmente riportata, conclusivamente evidenzia che il Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022 viene definito mediante riduzione della spesa nel triennio 2023/2025, nonché contenimento della spesa per gli esercizi



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

successivi dell'intero piano di ripartizione del disavanzo, come esposto nella tabella conclusiva, anche mediante il rispetto del Piano di rientro redatto originariamente nel Bilancio di previsione 2021/2023 ed aggiornato di anno in anno a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale e rendicontato annualmente, precisando, altresì, che il piano di rientro di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 482/2019 cessa di avere applicazione a partire dal 2023 e viene sostituito dalle quote annuali indicate nella predetta tabella conclusiva;

RITENUTO di approvare il 'Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022' predisposto dalla Ragioneria generale della Regione e accluso alla nota della stessa Ragioneria prot. n. 15188/2023;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il 'Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022' predisposto dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, accluso alla nota della stessa Ragioneria prot. n. 15188 del 9 febbraio 2023 rimessa dall'Assessore regionale per l'economia, costituente allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario
BUONISI

Il Vicepresidente
SAMMARTINO

AM



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 3 - Bilancio e Programmazione

e mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 15188

Palermo, 09/02/2023

Oggetto: Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31/12/2022.

All' Assessore regionale dell'Economia

SEDE

Si trasmette il Piano di rientro del disavanzo presunto al 31/12/2022 da sottoporre alla Giunta regionale per l'adozione della deliberazione prevista al comma 12 dell'articolo 42 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i..

Il Dirigente del Servizio

- (Gloria Giglio)

IL RAGIONIERE GENERALE

Avv. Ignazio Tozzo

PRE SIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
10 FEB. 2023
Prot. n. 492

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2022

ARTICOLO 42, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

- **Premessa**

Con decisione n. 6/2019/SS.RR./PARI la Corte dei Conti per la Regione siciliana in Sezioni Riunite ha pronunciato il giudizio di regolarità parziale sul rendiconto per l'esercizio 2018, anche sulla base della relazione ed in particolare della parte relativa al *"Conto del Bilancio e sul Risultato di Amministrazione inerenti al Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018"* nella quale è stata rilevata *"l'inesatta compilazione dei prospetti relativi alla composizione e alla modalità di copertura del disavanzo di cui al 4 agosto 2016, riportati a pag.59 e 60 della Relazione al Rendiconto 2018."*

La Corte dei Conti nella relazione ha concluso che nel bilancio di previsione 2019/2021 avrebbero dovuto trovare copertura finanziaria le seguenti quote del disavanzo:

- euro 1.103.965.100,71 interamente nell'esercizio 2019 (articolo 42., comma 12, primo periodo);
- euro 1.026.628.749,46 negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale (articolo 42, comma 12, terzo periodo).

L'istruttoria predisposta dalla Corte dei Conti presupponeva la compilazione dei modelli di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016, secondo una metodologia differente rispetto a quella utilizzata dall'Amministrazione regionale nei prospetti di cui alla relazione al rendiconto 2018 e, più in generale, anche nel rendiconto 2017.

Nella relazione della Corte dei Conti, infatti, sono riportati i prospetti rielaborati della composizione del disavanzo a partire dal 2015, basandosi sulla *"regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo"* che sarebbe *"implicita nell'ordinamento contabile"* (Sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei Conti pag. 23).

Conseguentemente, sono stati riformulati i prospetti di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016, contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'allegato 26 *"Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018"* al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018. La prima parte *"composizione del disavanzo"* in conformità al prospetto riportato nella relazione del Giudice contabile; la seconda parte, che mira ad analizzare le modalità di *"copertura del disavanzo"*, è stata compilata secondo le indicazioni della Corte. I suddetti prospetti nella nuova formulazione sono stati oggetto della deliberazione della Giunta di Governo n. 482 del 24 dicembre 2019.

Le seguenti quote di disavanzo:

- euro 1.103.965.100,71 pari alla sommatoria delle quote di disavanzo non ripianate nell'esercizio 2018;
- euro 1.026.628.749,46 pari al disavanzo della gestione dell'esercizio 2018

sono state considerate da ripianare in 10 anni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari.

Secondo la suddetta deliberazione di Giunta regionale, il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2018 di euro 7.313.398.073,97 sarebbe stato ripianato come segue:

- in 16 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera di Giunta n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- in 10 quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera di Giunta n. 229 del 14 settembre 2015, da ripianare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

- in 26 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

- in 10 quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

- in 30 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 874;

- in 10 quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2019, relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

Per effetto delle superiori misure di copertura del disavanzo le somme occorrenti per il triennio interessato dal bilancio di previsione 2019-2021 ammontavano ad euro 421.889.971,86 annui. La restante somma di euro 6.047.728.158,39 avrebbe trovato copertura a decorrere dal 2022.

In seguito il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 ha aggiunto all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, comma 1, il seguente periodo: *"Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto"* ed ha introdotto il seguente comma 2: *"Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto*

previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma."

Il rendiconto per l'esercizio 2019, secondo le indicazioni contenute nella relazione al giudizio di parificazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021, presentava un saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23, le cui modalità di ripiano, determinate alla luce del giudizio di parificazione su menzionato e delle disposizioni dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i. sono contenute nell'articolo 5 della legge regionale di assestamento n. 30 del 26/11/2021. Dal confronto con il precedente esercizio emerge un disavanzo derivante dalla gestione 2019 di euro 105.317.564,26.

La relazione al giudizio di parificazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021, relativamente al ripiano delle quote pregresse non ripianate al 31 dicembre 2018, ha evidenziato che sono da considerarsi come da ripianare in tre esercizi a partire dal 2019 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 per gli esercizi 2019 e 2020 in conseguenza della mancata sottoscrizione dell'accordo entro il 31/12/2020 ma bensì in data 14/1/2021, e in massimo 10 esercizi a partire dal 2021 per effetto delle modifiche apportate all'articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2019 dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 8/2021.

Le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 da ripianare nell'esercizio 2021, quantificate dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione in euro 1.750.683.606,61 e rilevate come non recuperate, vengono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8.

Viene disposto il ripristino del saldo finanziario negativo al 31/12/2019 di euro 7.418.715.638,23 come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:

a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 pari ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67;

a2) in 13 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

a3) in 2 quote di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i., nonché una quota di euro 282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 pari ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56;

b2) in 23 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

b3) in 2 quote di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i., nonché una quota di euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

c) per euro 187.218.858,42:

c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 pari ad euro 6.240.628,61;

c2) in 27 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

d) per euro 1.026.618.749,46:

d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 pari ad euro 102.661.874,95;

d2) in 2 quote di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio

2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i., nonché una quota di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i.;

e) per euro 105.317.564,26:

e1) in 2 quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della legislatura regionale, ai sensi del comma 12, dell'articolo 42, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Il rendiconto per l'esercizio 2020, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 462 del 19/11/2021, nella relazione sulla gestione riporta le tabelle relative alla composizione del disavanzo al 31/12/2020 per complessivi euro 6.842.282.431,72 e la relativa copertura. Il recupero rispetto all'esercizio precedente ammonta ad euro 576.433.206,51 a fronte di quote da ripianare nell'esercizio 2020 di euro 421.889.971,85 interamente riconducibili al disavanzo al 31/12/2018 con un maggior recupero di euro 154.543.234,66 che, ai sensi del paragrafo 9.2.30 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 è stato attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti ferme restando le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

Le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 da ripianare nell'esercizio 2022 nei limiti del 50%, sono state rinviate al secondo anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 nel testo aggiunto dal decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87: *“Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano*

decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo”.

Il giudizio di parificazione della Corte dei Conti è stato sospeso come argomentato nella relazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione siciliana di cui alla decisione n. 2/2022/SS.RR./PARI del 3 dicembre 2022; in merito al recupero del disavanzo al 31/12/2020 il giudice contabile si è espresso nei termini di seguito indicati.

Premesso che la possibilità dell’ammortamento decennale del recupero del disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2018 era espressamente subordinata dalla disposizione alla sottoscrizione, entro novanta giorni (a partire dal 27 dicembre 2019), di un accordo tra la Regione e lo Stato finalizzato a garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità mediante la concordata definizione di appositi interventi di riforma, verificandosi, in caso contrario, una riduzione del termine di ripiano da dieci a tre anni, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione vigente sino alla chiusura dell’esercizio 2020, e considerato che l’Accordo in questione è intervenuto soltanto il 14 gennaio 2021, principalmente a causa di ritardi da parte dello Stato, seppure, in sostanziale concomitanza con il perfezionamento di quest’ultimo atto, è sopraggiunto anche il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, che ha modificato la disciplina di riferimento posta dall’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 disponendo, all’art. 1, comma 1, la sostituzione dell’iniziale termine di novanta giorni con quello del 31 gennaio 2021, le Sezioni riunite hanno accertato l’insufficienza degli stanziamenti ricadenti nell’esercizio 2020, commisurati alla pianificazione individuata dalla normativa statutaria e regionale.

Le Sezioni riunite hanno affermato che il ripiano decennale non avrebbe potuto trovare applicazione negli esercizi 2019 e 2020, essendosi effettivamente concretizzate solo nel 2021 le condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione, basandosi sull’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 8 del 2021, orientata secondo il postulato contabile dell’annualità, a norma del quale le previsioni finanziarie del conto del bilancio di ciascun esercizio non potrebbero che essere regolate dalla

normativa al tempo vigente, dovendosi escludere che disposizioni successive possano operare in via retroattiva su un esercizio finanziario concluso.

In definitiva, conclude la Corte dei Conti, nell'esercizio 2020, il Conto del bilancio avrebbe dovuto registrare stanziamenti per euro 1.328.793.634,66 in luogo di euro 461.889.971,86, con una differenza negativa di euro 866.903.662,80.

Partendo dalla considerazione che il percorso di rientro dal disavanzo applicato dalla Regione siciliana si presenta più favorevole rispetto alla disciplina statale da applicare se non fosse stata approvata la speciale disciplina di attuazione dello Statuto, rileva che se gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 2020 avessero dovuto rispettare gli obblighi di programmazione imposti dall'art. 42, comma 12, primo e terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbero stati, complessivamente, differenti e superiori a quelli iscritti nel Conto del bilancio oggetto del giudizio di parificazione in quanto *«le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 9.2.26).

Pertanto, le Sezioni riunite, *ai fini dell'individuazione dell'esatta base giuridica da prendere a riferimento quale parametro per lo svolgimento del sindacato di legittimità/regolarità circa il rispetto degli obblighi di recupero intermedi del disavanzo di amministrazione, i cui effetti sarebbero destinati a proiettarsi sulla programmazione finanziaria del ciclo del bilancio in corso di esercizio e di quelli futuri, sotto il profilo della capacità di spesa e dell'impatto sugli equilibri finanziari, hanno ritenuto necessario sollevare –per la definizione del giudizio di parificazione – la questione di legittimità costituzionale della speciale normativa sul ripiano del disavanzo della Regione siciliana, posta dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (nel testo vigente ratione temporis), dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2019 e dall'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, che disciplina, con effetti sull'esercizio 2020, modalità di recupero diverse dal contenuto precettivo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011.*

La Corte dei Conti conclude con la determinazione di volere sollevare il giudizio di costituzionalità dell'articolo 7 del D.Lgs. 158/2019, nonché dell'art.4, comma 2 della Legge regionale n.30/2019 e dell'articolo 110, commi 3, 6 e 9 della legge regionale n.9/2021 che intervengono sulla ripartizione in 10 anni del disavanzo.

Il rendiconto per l'esercizio 2021, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 54 del 25/11/2023, nella relazione sulla gestione riporta le tabelle relative alla composizione del disavanzo al 31/12/2021 per complessivi euro 6.181.008.406,59 e la relativa copertura. Il recupero rispetto all'esercizio precedente ammonta ad euro 661.274.025,13 a fronte di quote da ripianare nell'esercizio 2021 di euro 52.658.782,13 interamente riconducibili al disavanzo al 31/12/2019 con un maggior recupero di euro 608.615.243,00 che, ai sensi del paragrafo 9.2.30 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 è stato attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti ferme restando le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

- *Modifiche normative apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 841 e seguenti*

Nello scenario delineato in premessa si inserisce la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, ed in particolare il comma 841, con il quale la Regione siciliana è stata autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

Il successivo comma 842 stabilisce inoltre che, nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 siano determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018, e che a seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 dovrà rideterminare le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

Pertanto nel DDL Bilancio sono state adeguate alle nuove disposizioni statali le quote del disavanzo derivante dall'esercizio 2018 e delle relative quote non recuperate al 31 dicembre 2022, da coprire nel triennio 2023/2025.

Ed inoltre, con emendamento al DDL Stabilità viene disposta la sospensione, a decorrere dall'esercizio 2023, dell'effetto delle disposizioni regionali di cui al comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30, con le quali sono state determinate le modalità di copertura del disavanzo al 31/12/2019 commisurate alle misure di copertura del disavanzo oggetto della deliberazione della Giunta di Governo n. 482 del 24 dicembre 2019, in quanto non più in linea con le disposizioni statali su riportate, avuto riguardo alla copertura del disavanzo relativo all'esercizio 2018.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, al comma 843 stabilisce che la Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, e al comma 844 impone che, in caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

Pertanto le previsioni di bilancio per il triennio 2023/2024, avuto particolare riguardo alla spesa corrente, sono formulate tenendo presente le prescrizioni su riportate al fine di non compromettere il beneficio concesso dal legislatore nazionale, fermo restando il monitoraggio che la Ragioneria Generale effettuerà nel corso degli esercizi in questione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9 e successive modifiche ed integrazioni e che gli obiettivi verranno verificati in sede di rendicontazione.

- *Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31/12/2022*

Il risultato presunto al 31/12/2022, come approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 64 del 2 febbraio 2023, e risultante dall'allegato n. 8 al DDL Bilancio 2023/2025, è pari ad euro 5.917.404.638.55 con un integrale recupero rispetto al risultato al 31/12/2021 delle

somme iscritte nel bilancio 2022 quali quote di recupero del disavanzo di complessivi euro 263.603.768,04.

Il disavanzo presunto risulta provvisoriamente così ripartito tra le sue componenti:

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽¹⁾ 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 ⁽²⁾ (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO ⁽³⁾ (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province autonome)	-	-	-	-	-
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera N.229 DEL 14/09/2015 (*)	664.531.233,88	607.399.281,46	57.131.952,42	481.335.579,12	424.203.626,70
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	4.268.702.668,61	4.104.521.796,74	164.180.871,87	656.723.487,47	492.542.615,60
Disavanzo derivante dal Fondo perenti al 31/12/2014	-	-	-	-	-
Disavanzo da costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità ex DI 35/2013 (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo Enti locali)	-	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	-	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2016 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	-	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2017 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	168.496.972,47	162.256.343,86	6.240.628,61	6.240.628,61	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	1.026.618.749,50	1.026.618.749,50	-	1.026.618.749,50	1.026.618.749,50
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	52.658.782,13	16.608.466,99	36.050.315,14	52.658.782,13	16.608.466,99
Totale	6.181.008.406,59	5.917.404.638,55	263.603.768,04	2.223.577.226,83	1.959.973.458,79

Il mancato ripiano nell'esercizio 2022 evidenziato nel superiore prospetto è da attribuire all'applicazione letterale di quanto riportato in premessa dalla Relazione della Corte dei Conti, ipotizzando che il recupero del disavanzo 2018 dovesse avvenire in totale assenza della normativa di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 8 del 2021 e dal d.lgs. 87 del 2022.

Nel bilancio di previsione, le quote di recupero del disavanzo presunto al 31/12/2022 ammontano a euro 438.498.419,07 per l'esercizio 2023 ed a euro 421.889.952,08 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. La restante somma di euro 4.635.126.315,32 sarà recuperata negli esercizi successivi al triennio fino all'esercizio 2048, secondo il piano di ammortamento di seguito riportato.

Le quote di copertura per singole componenti del Risultato presunto al 31/12/2022 a seguito dell'applicazione della disciplina contenuta nei commi 843 dell'articolo 1 della legge n.197/2022, sono riportate nel seguente prospetto:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO ESERCIZIO ⁽⁵⁾ 2022	COPERTURA DEL DISAVANZO 2022			
		Esercizio ⁽⁶⁾ 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province autonome)	-		-	-	0,00
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera N.229 DEL 14/09/2015 (*)	607.399.281,46	99.552.315,09	99.552.315,09	99.552.315,09	308.742.336,19
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	4.104.521.796,74	213.435.133,43	213.435.133,43	213.435.133,43	3.464.216.396,45
Disavanzo derivante dal Fondo perenti al 31/12/2014	-				0,00
Disavanzo da costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013 (solo per le Regioni)	-				0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo Enti locali)	-				0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	-				0,00
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2016 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui	-				0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	-				0,00
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2017 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui	-				0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	162.256.343,86	6.240.628,61	6.240.628,61	6.240.628,61	143.534.458,03
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	1.026.618.749,50	102.661.874,95	102.661.874,95	102.661.874,95	718.633.124,65
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	16.608.466,99	16.608.466,99	-	-	0,00
totale	5.917.404.638,55	438.498.419,07	421.889.952,08	421.889.952,08	4.635.126.315,32

Il Piano di rientro del Disavanzo viene pertanto definito mediante riduzione della spesa nel triennio 2023/2025, nonché contenimento della spesa per gli esercizi successivi dell'intero piano di ripartizione del disavanzo come esposto nella tabella di seguito riportata, anche mediante il rispetto del Piano di rientro redatto originariamente nel Bilancio di Previsione 2021/2023 ed aggiornato di anno in anno a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e della legge finanziaria regionale e rendicontato annualmente.

		Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera N.229 DEL 14/09/2015 (*)	Quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 ripartito in 10 anni	Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	Quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ripartito in 10 anni	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripartito in 10 anni	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	TOTALE disavanzo al 31/12/2022 NUOVA RIPARTIZIONE
Anno	N. Rata	a1)	a2)	b1)	b2)	c)	d)	e)	
2023	5	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95	16.608.466,99	438.498.419,07
2024	6	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		421.889.952,08
2025	7	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		421.889.952,08
2026	8	11.799.797,50	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		376.557.797,16
2027	9	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2028	10	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2029	11	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2030	12	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2031	13	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2032	14	-	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2033	15	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2034	16	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2035	17	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2036	18	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2037	19	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2038	20	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2039	21	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2040	22	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2041	23	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2042	24	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2043	25	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2044	26	-		164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2045	27	-		-		6.240.628,61			6.240.628,61
2046	28	-		-		6.240.628,61			6.240.628,61
2047	29	-		-		6.240.628,61			6.240.628,61
2048	30	-		-		6.240.628,61			6.240.628,61
		183.195.654,76	424.203.626,70	3.611.979.181,14	492.542.615,60	162.256.343,86	1.026.618.749,50	16.608.466,99	5.917.404.638,55

Per quanto sopra descritto, il piano di rientro di cui alla deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019, come illustrato al punto a), aggiornato con la legge regionale n. 30/2021 cessa di avere applicazione a partire dal 2023 e viene sostituito dalle quote annuali indicate nella tabella sopra riportata.